Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 229 del 2 ottobre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA – Giovedì, 2 ottobre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

SOMMARIO

1950

1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1950, n. **13.**

Autorizzazione al comune di Riva ad applicare supercontribuzioni per l'anno 1950, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto speciale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Riva è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni

a) aumento da L. 800 a L. 1400 per hl. dell'imposta di consumo sui vini comuni;

b) aumento del 100 % dell'imposta comunale sull'industria, il commercio, le arti e le professioni;

c) aumento dell'80 % delle aliquote dell'imposta di famiglia adottate per l'anno 1946;

d) aumento del 50 % sul 3° limite legale della sovrimposta comunale sui terreni;

e) aumento del 50 % sulla sovrimposta sui redditi agrari quale venne applicata a norma del decreto legislativo 16 maggio 1947, n. 356.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1950, n. **15.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1950.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento della riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e dei proventi statali devoluti alla Regione ed il versamento nelle casse della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

Gli Assessori regionali, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie inscritte nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) previa deliberazione della Giunta regionale.

Gli oneri generali della Regione e la spesa per gli organi e servizi generali della Regione entrano nella competenza dell'Assessore regionale per le finanze.

Art. 3.

La Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, le somme occorrenti per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

A tale effetto sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

La Giunta regionale è autorizzata ad inscrivere con propria deliberazione, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni dovuti al personale, giusta l'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, con propria deliberazione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza degli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi, giusta l'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 6.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario 1950 e cioè:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	2.474.775.000
Spesa	»	2.374.775.000
Avanzo effettivo	L	100.000.000

Movimento di capitali

Entrata	L.	—.—
Spesa	»	100.000.000
Disavanzo	L	100.000.000

Riassunto generale

Entrata	L.	2.474.775.000
Spesa	»	2.474.775.000
		pareggio

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 giugno 1950

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1950, n. 16.
Esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in Comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un Comune per essere aggregate ad un altro Comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del Comune ed alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, inoltrate alla Giunta regionale ed istruite a norma delle leggi in vigore, devono venir sottoposte al voto delle popolazioni interessate, espresso mediante referendum, salvo il disposto dell'art. 2.

Le domande sono presentate alla Giunta provinciale, che le trasmetterà entro un mese alla Giunta regionale, con un proprio motivato parere.

Art. 2.

La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e della istruttoria, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene concordata con il Commissario del Governo della Regione.

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo, o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferito dall'uno all'altro Comune.

Il Consiglio regionale può non far luogo al referendum se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano i requisiti di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune.

Art. 3.

I sindaci dei Comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori, con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni interessate, almeno 15 giorni prima della votazione.

Il manifesto deve contenere:

1) l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;

2) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;

3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 4.

La votazione ha luogo in tutto il Comune, rispettivamente in tutti i Comuni interessati nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

Art. 5.

Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 6.

Il diritto di voto può essere esercitato soltanto nel Comune e nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per il referendum, come pure i delegati di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo Comune.

Quando una votazione per referendum è limitata ad una frazione o porzione di territorio, a sensi del precedente articolo 2, secondo ed ultimo comma, i membri delle Commissioni elettorali per il referendum ed i delegati di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle linste elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamate a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei comma precedenti verranno elencati in una lista aggiuntiva da allegarsi alla lista elettorale della rispettiva sezione.

Art. 7.

Le liste elettorali restano esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima di ogni votazione.

Art. 8.

Per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali, l'arredamento ed il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.

Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum.

Art. 9.

La Giunta comunale provvede alla nomina di una Commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il Comune. La nomina deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta notifica per iscritto agli interessati.

Art. 10.

La Commissione elettorale per il referendum è costituita da un presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e di cui almeno uno nelle liste della sezione interessata.

Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione della Commissione elettorale per il referendum si dovrà adeguare alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Comune.

La carica di presidente e di scrutatore è obbligatoria e gratuita.

Art. 11.

Il Comune deve mettere a disposizione di ogni Commissione elettorale per il referendum una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario, per la compilazione dei verbali di votazione e di scrutinio.

La carica di segretario è retribuita ed il relativo compenso è fissato dalla Giunta comunale.

Art. 12.

All'atto della votazione ogni sezione deve essere fornita di duplice copia della lista di sezione contenente l'elenco, in ordine alfabetico, indistintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa, con l'indicazione del cognome, nome e paternità.

A fianco di detto elenco deve essere riservata un'apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno scrutatore a conferma dell'avvenuta votazione.

Art. 13.

Ciascun partito o gruppo può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

In caso di divergenza fra gli elettori circa la designazione dei delegati, il presidente della Commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale per il referendum, distintamente per ogni sezione, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 14.

I delegati di partito o gruppo assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni o proteste il presidente della Commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente, mettendo il tutto a verbale.

Art. 15.

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per il referendum, fra cui il presidente o il vicepresidente.

La vice presidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Art. 16.

Le schede di votazione per il referendum devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

Per la provincia di Bolzano le schede dovranno essere bilingui.

All'esterno esse portano l'intestazione « Regione Trentino-Alto Adige » e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, viene stampata o stampigliata la formula sulla quale viene fatta la votazione e a margine o in calce a tale formula vengono riportati in carattere rilevante i monosillabi « SI » e « NO », per l'espressione del voto.

Art. 17.

Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, previa convocazione, il sindaco consegna ad ogni presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i presidenti stessi.

Art. 18.

La Commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

Il presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari agli elettori iscritti nella lista della sua sezione; vi appone la propria firma e vi fa apporre nell'apposito spazio, il timbro della sezione elettorale od eventualmente del Comune e la depone quindi nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede poscia al sigillo dell'urna elettorale situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate dopo aver fatto constatare ai membri del seggio che la stessa non contiene schede di sorta.

Ultimate queste operazioni, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 19.

Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

Art. 20.

L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio elettorale o di altro elettore della sezione noto alla commissione elettorale per il referendum; quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale per l'esercizio del voto.

La Commissione elettorale per il referendum, non ammetterà alla votazione l'elettore che si rifiuti di entrare nella cabina.

Art. 21.

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia, che sia iscritta nelle liste elettorali dello stesso Comune.

Art. 22.

L'espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno a fianco del monosillabo « SI », qualora si accetti la proposta, mentre verrà tracciato lo stesso segno a fianco del « NO », in caso di rigetto della formula.

Art. 23.

Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente del seggio, il quale depone la prima nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatata identità dell'elettore e dell'avvenuto esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso dei seggi, nell'apposito spazio riservato accanto al nominativo dell'elettore.

Art. 24.

Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora stabilita per la chiusura, il presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nel locale del seggio, dopo di che dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

Art. 25.

Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio l'integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'apertura dell'urna stessa e allo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori e dai delegati di partito o di gruppo.

Art. 26.

Il presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e su fogli distinti, annotano i risultati numerici riscontrati distintamente per

voti affermativi;
voti negativi;
schede nulle;
schede bianche.

Sui voti contestati decide il presidente della Commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, vanno controfirmati dal presidente e da due scrutatori.

Art. 27.

Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento o recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi il presidente della Commissione elettorale per il referendum, decide sulla validità o meno della scheda.

Art. 28.

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi, distinti per:

schede contenenti voto affermativo;
schede contenenti voto negativo;
schede nulle;
schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti quale risulta dalle liste di sezione controfirmate dagli scrutatori, completate col nome degli elettori iscritti in altre sezioni, ma che esercitarono il diritto di voto, perchè membri della Commissione elettorale per il referendum.

Art. 29.

Nel computo della maggioranza, il numero dei votanti è dato dalla somma complessiva delle schede valide e delle schede bianche, escluse quindi le nulle.

Art. 30.

Sulle operazioni di votazione per referendum sarà steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse, un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali

orario di inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

composizione del seggio elettorale, compresi i delegati di partito o di gruppo;

particolari rilevanti sulle operazioni (incidenti, contestazioni e relative decisioni adottate dalla commissione elettorale per il referendum).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e da tutti i membri del seggio elettorale.

Art. 31.

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico:
copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
schede votate, comprese quelle bianche e nulle;
copia dei fogli di scrutinio.

2° plico:
copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
copia dei fogli di scrutinio.

I plichi dovranno essere chiusi con sigilli recanti le firme del presidente e dei due scrutatori.

Il primo plico dovrà essere recapitato dal presidente del seggio, o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale, mentre il secondo plico dovrà essere recapitato, entro lo stesso termine, alla sede dell'Ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale.

Nei Comuni ove esistano più sezioni elettorali il primo plico dovrà essere consegnato al presidente della prima sezione, il quale ne disporrà il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del Comune.

Il risultato della sezione viene proclamato dal presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del Comune per la pubblicazione all'albo comunale.

Art. 32.

Il risultato della votazione del referendum, con una relazione della Giunta regionale, viene poi sottoposto al Consiglio regionale, che delibera l'eventuale provvedimento legislativo.

Il Consiglio regionale, qualora accetti la richiesta, emetterà il relativo provvedimento di legge.

Art. 33.

Le spese per lo svolgimento delle votazioni per referendum come per l'acquisto del materiale a ciò necessario, ad eccezione delle schede e dei verbali che saranno forniti gratuitamente dalla Regione, sono ad esclusivo carico dei Comuni interessati.

Disposizione finale.

Art. 34.

Nelle votazioni per referendum sono da adottarsi i bolli elettorali validi per le elezioni regionali.

In attesa dell'adozione di tali bolli e in loro sostituzione, le sezioni elettorali dovranno utilizzare il timbro ufficiale del comune cui appartengono. Ogni Comune dovrà fornire quindi ad ogni sezione elettorale un timbro del Comune, che il presidente del seggio elettorale riconsegnerà unitamente al secondo plico contenente gli atti della votazione.

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del governo nella regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1950, n. **17**.

Legge istitutiva dell'Ufficio del libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito con sede a Trento l'Ufficio del libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige.

Detto Ufficio provvede all'impianto e alla tenuta dei Libri fondiari.

Art. 2.

L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza della Giunta regionale ed è retto da un ispettore, al quale spetta la direzione amministrativa, il controllo, la vigilanza e la ispezione su tutti gli Uffici tavolari della Regione.

Restano salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, stabiliti alle leggi dello Stato.

Art. 3.

In ogni Comune, sede di Pretura della Regione del Trentino-Alto Adige, è istituito un Ufficio tavolare, comprendente tutti i Comuni catastali facenti parte della circoscrizione della rispettiva Pretura.

Art. 4.

Ad ogni Ufficio tavolare è preposto un conservatore dei Libri fondiari, al quale incombe la regolare tenuta dei Libri fondiari, di tutti i registri e documenti e la conservazione degli stessi come anche di tutti il materiale dato in dotazione ai rispettivi Uffici.

Art. 5.

Per essere nominati conservatori dei Libri fondiari è necessario, osservate le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente legge, avere ottenuto l'attestato di abilitazione e conservatore dei Libri fondiari in seguito ad esame.

La nomina della Commissione esaminatrice, sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione della Giunta regionale.

Art. 6.

La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ove lo ritenga necessario, appositi corsi di istruzione per l'abilitazione a conservatori del Libro fondiario, determinando le condizioni di ammissione al corso.

Art. 7.

Con apposita legge del Consiglio regionale, a norma dell'art. 4, punto 1) dello Statuto regionale, saranno stabilite la composizione e l'ordinamento dei singoli Uffici tavolari, le materie d'esame per i conservatori del Libro fondiario, i requisiti per la nomina di questi e del personale dipendente nonchè il trattamento giuridico ed economico degli stessi.

Art. 8.

Allo scopo di ultimare l'impianto dei Libri fondiari nei Comuni della Regione, ove essi ancora non esistano, come pure nel caso che si rendesse necessario di completare o ripristinare un Libro fondiario, la Giunta regionale provvederà alla nomina di commissari per l'impianto di Libri fondiari scegliendoli fra i magistrati anche in pensione, particolarmente competenti in materia di impianto dei Libri fondiari. La scelta dei magistrati in servizio attivo sarà fatta previo consenso del Ministero grazia e giustizia.

Art. 9.

Spetta alla Giunta regionale di regolare le condizioni di nomina e la retribuzione da accordarsi ai commissari per l'impianto dei Libri fondiari e al personale addetto alle Commissioni di impianto, come pure ai fiduciari delle stesse, in quanto per questi ultimi il pagamento non spetti ad altri Enti.

Art. 10.

La nomina dei commissari per l'impianto dei Libri fondiari e del personale addetto agli stessi ha sempre carattere temporaneo e deve limitarsi al tempo strettamente necessario per il lavoro d'impianto, completamento e ripristino dei Libri fondiari.

Art. 11.

L'impianto dei Libri fondiari della Regione Trentino-Alto Adige è regolato dalla legge ex regime del 17 marzo 1897, n. 9 D. L. P. e successive modificazioni.

Art. 12.

Per la tenuta dei Libri Fondiari della Regione Trentino-Alto Adige valgono le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con la presente legge.

Art. 13.

Le attribuzioni che per le leggi finora in vigore, in merito alla tenuta dei Libri fondiari, spettano ai cancellieri degli Uffici tavolari, sono trasferite, dall'entrata in vigore della presente legge, ai conservatori dei Libri fondiari competenti per territorio.

Art. 14.

Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli Uffici tavolari della Regione e saranno trasmesse dal conservatore del Libro fondiario, dopo esame da parte dello stesso e con le proposte relative, al pretore competente, per la decisione a norma del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Il conservatore del Libro fondiario dovrà poi eseguire le iscrizioni nel Libro fondiario, in conformità alle decisioni contenute nel decreto dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1950, n. 18.

Norme transitorie sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento del personale degli Uffici del libro fondiario.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a tanto che, con legge regionale, non sarà provveduto all'ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto, a sensi dell'art. 4, punto 1° della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, valgono per gli Uffici del Libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'organico del personale addetto agli Uffici del Libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige è provvisoriamente così costituito:

a) un ispettore regionale del Libro fondiario;

b) n. 22 conservatori del Libro fondiario, vale a dire uno per ciascuna delle 22 Preture esistenti nella Regione, attualmente sedi di Uffici del Libro fondiario;

c) n. 4 aiuto conservatori, da assegnare agli Uffici del Libro fondiario di Trento, Bolzano, Merano e Rovereto.

Art. 3.

L'ispettore regionale del Libro fondiario e tutto il personale addetto sia all'impianto che alla tenuta dei Libri fondiari nella provincia di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca.

Art. 4.

La giunta regionale oltre che alla nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 8 della legge n. 17 dell'8 novembre 1950, provvederà anche alla nomina in via provvisoria e temporanea del personale d'ordine occorrente agli Uffici dei conservatori e del personale di concetto e d'ordine occorrente agli Uffici dei commissari.

Il personale di concetto occorrente per gli Uffici dei commissari sarà scelto, possibilmente, fra le persone in possesso dell'attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario o che abbiano prestato lodevole servizio presso un Ufficio tavolare per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

La Giunta regionale fisserà anche il trattamento economico e la durata dell'incarico.

Art. 5.

La nomina dell'ispettore regionale dell'Ufficio del Libro fondiario avrà luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

Il concorso verrà indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per la procedura da seguire per il concorso, la nomina del vincitore ed il periodo di esperimento, valgono le norme generali appresso stabilite per il concorso ai posti di conservatore e aiuto conservatore del Libro fondiario.

Art 6.

Per l'ammissione al concorso al posto di ispettore regionale del Libro fondiario sono richiesti, oltre ai requisiti generali previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi, i seguenti requisiti:

a) possesso della laurea in giurisprudenza;

b) aver esercitato per un periodo non inferiore a dieci anni la professione di avvocato o di notaio oppure le funzioni di magistrato presso una Pretura, un Tribunale o Corte di appello in circoscrizioni giudiziarie dove esistono Libri fondiari.

Per l'ammissione al concorso il limite massimo di età è di anni 50. Nella prima applicazione della presente legge è consentita, in via eccezionale, una deroga nel senso di prescindere da ogni limite di età.

Art. 7.

Per essere nominato conservatore o aiuto conservatore del Libro fondiario, è necessario:

a) avere conseguito il diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario nella Regione Trentino-Alto Adige;

b) aver compiuto i 20 anni e non aver oltrepassato i 36 anni di età.

Il limite massimo di età per i candidati che risultino da oltre cinque anni in servizio presso gli Uffici del Libro fondiario nella Regione è elevato a 45 anni.

Per l'elevazione del limite di età, comunque non oltre i 45 anni, valgono le eccezioni previste dalle leggi vigenti per gli statali.

Sono prescritti inoltre i requisiti generali richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario nella Regione Trentino-Alto Adige è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore;

b) aver prestato servizio di pratica tavolare presso un Ufficio del Libro fondiario nella Regione per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art 9.

Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, bandisce il concorso stabilendo la data degli esami ed i documenti da prodursi per l'ammissione agli stessi e fissando il termine per la presentazione delle domande.

Il decreto deve essere emanato e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione almeno un mese prima della data stabilita per la presentazione delle domande.

Con successivo decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, nomina i componenti la Commissione esaminatrice e fissa i compensi ad essi spettanti.

Art. 10.

Gli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario comprendono le seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale in materia di diritto privato, avente attinenza con la tenuta del Libro fondiario. Tale prova verrà valutata anche come saggio di lingua italiana e di calligrafia;

b) prova pratica scritta di stesura di atti tavolari;

c) prova orale sulle materia formanti oggetto delle prove scritte e sulle leggi concernenti il libro fondiario ed il catasto;

d) prova complementare scritta e orale di lingua tedesca, prescritta per i soli candidati aspiranti ai posti di conservatore del Libro fondiario nella provincia di Bolzano.

La prova scritta consisterà in una traduzione dall'italiano in tedesco di pratiche tavolari.

La prova orale verterà sulle materie di cui al punto *c*) del presente articolo.

Per conseguire l'attestato di abilitazione occorre aver ottenuto una votazione minima di sei decimi per ciascuna prova.

I candidati che in una delle prove scritte non abbiano ottenuto tale votazione minima non saranno ammessi alla prova orale, fatta eccezione per la prova scritta di cui alla precedente lettera *d*).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

1) un rappresentante della Giunta regionale, nominato dalla Giunta, in qualità di presidente;

2) un magistrato in pensione, esperto in materia di Libro fondiario;

3) un cancelliere o un conservatore in pensione, abilitato alla tenuta del Libro fondiario;

4) un avvocato o un notaio, inscritto nel rispettivo altro professionale;

5) un professore abilitato all'insegnamento della lingua italiana e tedesca o, in mancanza di esso, due professori abilitati rispettivamente all'insegnamento della lingua italiana e di quella tedesca.

Un funzionario regionale fungerà da segretario.

Almeno due dei membri di cui ai punti 2), 3) e 4) devono conoscere la lingua tedesca.

Art. 12.

Ai candidati riconosciuti idonei dalla Commissione esaminatrice il Presidente della Giunta regionale rilascia una speciale attestazione di idoneità alle funzioni di conservatore del Libro fondiario nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, specificando le votazioni ottenute nelle singole prove e, per coloro che ne hanno superato la prova, la conoscenza della lingua tedesca.

Art. 13.

Il conferimento dei posti di conservatore e aiuto conservatore del Libro fondiario vacanti nella Regione, per i gradi iniziali della carriera avrà luogo in seguito a pubblico concorso, per titoli.

Art. 14.

La Commissione incaricata dell'espletamento del concorso, sarà così composta:

un assessore regionale, in qualità di presidente;

un funzionario regionale;

un rappresentante della Giunta provinciale di Trento ed uno di quella di Bolzano, proposti dai rispettivi Presidenti;

un magistrato in pensione oppure un avvocato o un notaio iscritti nel rispettivo albo professionale.

Un funzionario regionale fungerà da segretario.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, provvede con apposito decreto alla nomina dei componenti la Commissione e stabilisce i compensi ad essi spettanti per ogni seduta.

Art. 15.

La Commissione, prima di passare all'esame degli atti di concorso, stabilisce, ponendo a verbale, i criteri che saranno seguiti nella valutazione dei titoli e nel decidere la ammissibilità dei concorrenti.

La Commissione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri, a pena di nullità.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei concorrenti in ordine di merito, sulla base dei criteri fissati, attribuendo a ciascun concorrente una votazione in relazione ai titoli presentati

A parità di merito valgono le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 17.

L'assegnazione delle sedi viene fatta, salvo peculiari necessità di servizio, tenendo presente l'ordine della graduatoria, le aspirazioni espresse dai candidati e, per la provincia di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca comprova ai sensi dell'art. 12.

Per le Preture che comprendono i territori delle Valli ladine dell'Alto Adige, la conoscenza del ladino è titolo preferenziale.

La graduatoria conserva efficacia per tutti i posti che si renderanno disponibili entro un biennio dalla sua approvazione.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, in base agli atti della Commissione giudicatrice, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, indicando le sedi ad ognuno assegnate.

Art. 19.

Il vincitori del concorso vengono immessi in servizio al grado iniziale della carriera, a qualunque sede vengano assegnati.

L'organico definitivo e la carriera del personale degli Uffici dei Libri fondiari saranno successivamente stabiliti con apposita legge regionale.

Art. 20.

La prima assunzione, tanto dell'ispettore regionale come dei conservatori e aiuto conservatori del Libro fondiario, ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di due anni.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, e sentito, per i conservatori e gli aiuto conservatori, il parere dell'ispettore, e del pretore competente per territorio, dispensa il dipendente dal servizio.

Art. 21.

L'assunzione del personale d'ordine (scrivani e dattilografi), fino a quando non saranno adottate precise norme in proposito dalla Regione, in sede di compilazione degli organici definitivi del personale, verrà fatta dalla Giunta regionale per chiamata ed avrà carattere provvisorio.

Per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3, i candidati sono sottoposti ad un esame scritto ed orale da parte di un insegnante, abilitato all'insegnamento della relativa lingua, nominato dalla Giunta regionale, e secondo le modalità fissate dalla medesima.

Art. 22.

Analogamente per chiamata ed in via provvisoria saranno nominati dalla Giunta regionale i conservatori da assumersi in soprannumero per eventuali lavori straordinari d'aggiornamento dei Libri fondiari. Tali elementi saranno scelti preferibilmente fra i conservatori in pensione o fra i candidati in possesso dello speciale attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore, di cui al precedente art. 12.

Art. 23.

Gli assegni mensili del personale addetto agli Uffici del Libro fondiario, comprensivi di tutte le indennità, vengono provvisoriamente fissati come segue:

Ispettore regionale	L. 85.000 al netto;
Conservatori	L. 45.000 al netto;
Aiuto conservatori	L. 40.000 al netto.

Oltre a questi assegni spetta ai dipendenti con persone a carico un'aggiunta mensile di L. 3500 per la prima persona a carico e di L. 2000 per ciascuna delle altre.

Verrà inoltre corrisposta la tredicesima mensilità.

Art. 24.

Per quanto non previsto nella presente legge e fino a quando la Regione non avrà legiferato in tema di ordinamento generale del proprio personale, valgono in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 20.

Concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario da parte di piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi nella misura non inferiore al 15 % e non superiore al 40 % della spesa ammessa al contributo predetto.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge sono da considerarsi piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, coloro i quali dedicano prevalentemente all'azienda agricola, la loro attività, escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucelo familiare.

Art. 3.

Le opere che possono fruire o che hanno fruito di altri sussidi e contributi statali, sono escluse dalla concessione di contributi regionali.

Art. 4.

Le domande di contributo, corredate con una relazione illustrativa sulla importanza e necessità delle opere da eseguire, dovranno venir presentate prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno, all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste. L'Assessorato le trasmetterà per il relativo esame, alla Commissione così composta:

Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

due consiglieri provinciali per ciascuna delle due Provincie di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano, e, in seguito, degli uffici che li sostituiranno;

quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna Provincia.

Detta Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

Art. 5.

Detta Commissione, suddivisa in due Sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, della natura e della importanza dei lavori da farsi, nonchè delle annesse difficoltà di esecuzione, della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola del richiedente.

Art. 6.

La Giunta regionale delibererà sull'ammissibilità o meno delle domande di contributo, nonchè sulla entità dello stesso.

Delle decisioni della Giunta sarà data notizia agli interessati a cura dell'Assessorato all'agricoltura e foreste.

L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto dell'Assessorato stesso.

Art. 7.

Le deliberazioni della Giunta regionale sono definitive.

Art. 8.

La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, all'art. 48, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste, e la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e degli altri atti da compiere sarà fatta dalla Giunta regionale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 21.
Concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di aiutare piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti e loro associazioni ,la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura. nella misura non inferiore al 20 % e non superiore al 50 % della spesa ammessa al contributo predetto.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge sono da considerarsi piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti coloro i quali dedicano prevalentemente all'azienda agricola la loro attività escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucleo famigliare.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato per il medesimo scopo.

Art. 4.

Le domande di contributo, corredate con una relazione illustrativa sull'importanza e necessità di acquistare determinate macchine e attrezzi agricoli. dovranno venir presentate prima dell'acquisto stesso, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno, all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste. L'Assessorato le trasmetterà per il relativo esame, alla Commissione così composta·

Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

due consiglieri provinciali per ciascuna delle due provincie di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano; e, in seguito, degli uffici che li sostituiranno;

quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna Provincia.

Detta Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

Art. 5.

Detta Commissione, suddivisa in due Sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuato tenendo conto, per ogni categoria, dell'adeguatezza delle macchine e degli attrezzi da acquistarsi, alle esigenze e necessità effettive dell'azienda, nonchè alla potenzialità economica della medesima e del richiedente.

Art. 6.

La Giunta regionale delibererà sull'ammissibilità o meno delle domande di contributo, nonchè sull'entità dello stesso.

Delle decisioni della Giunta sarà data notizia agli interessati a cura dell'Assessorato agricoltura e foreste.

L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto dell'Assessorato stesso.

Art. 7.

Le deliberazioni della Giunta regionale sono definitive.

Art. 8.

Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo, i beneficiari non potranno senza il permesso dell'Assessorato competente vendere, alienare, in tutto o in parte le macchine acquistate nè darle in affitto o in uso, ne comunque distoglierle dal previsto impiego. Contravvenendo a tali obblighi, essi dovranno restituire i contributi loro concessi.

Art. 9.

La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950 — all'art. 49 — per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste.

La fissazione dei termini per la presentazione delle domande e degli altri atti da compiere, sarà fissata dalla Giunta regionale.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1950, n. 22.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige, per l'esercizio finanziario 1950, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore delle finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige, per l'esercizio finanziario 1950, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore delle finanze.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950.

In aumento:

Cap. n. 24. — Riscossioni di anticipazioni e ricuperi vari	L.	701.332.500
Cap. n. 26. — Entrate varie che si compensano con le partite della spesa	»	673.750.000
Totale	L.	1.375.082.500

L'Assessore delle finanze
MAYR

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950.

a) *In aumento*:

Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione regionale sugli assegni corrisposti al personale	L.	3.800.000
Cap n. 25-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale sugli assegni, indennità ed altre competenze corrisposte al personale	»	1.500.000
Cap. n. 157. — Anticipazioni varie	»	701.332.500
Cap. n. 159. — Spese varie che si compensano con le partite dell'entrata	»	673.750.000
Totale degli aumenti	L.	1.380.382.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Personale addetto alla Presidenza della Giunta regionale e personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio presso la Presidenza della Giunta regionale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento	L.	1.700.000
Cap. n. 26 (modificata la denominazione). — Personale in servizio presso la Ragioneria regionale e presso gli Uffici imposte e tasse, economato e patrimonio; personale incaricato presso la Ragioneria regionale e gli altri Uffici predetti: stipendio, assegni, compensi e competenze varie, indennità di licenziamento	L.	450.000
Cap. n. 35 (modificata la denominazione). — Personale della Regione e personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e foreste: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; indennità di licenziamento (escluso il personale delle foreste)	»	350.000
Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Personale tecnico per le sezioni specializzate vitivinicola, ortofrutticola, lattiero-casearia, difesa delle piante, economia montana e degli uffici tecnici periferici dipendenti dagli Ispettorati agrari delle provincie di Trento e di Bolzano. Stipendi, assegni vari, competenze accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborso spese di trasporto, indennità di licenziamento	»	900.000
Cap. n. 58 (modificata la denominazione). — Personale dell'Amministrazione regionale delle foreste e personale di altre Amministrazioni comandate a prestare servizio presso l'Assessorato: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento (escluso il personale della caccia e della pesca	»	250.000
Cap. n. 77 (modificata la denominazione). — Personale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, del turismo, trasporti e comunicazioni e degli altri uffici dipendenti e del personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato; indennità di licenziamento	»	250.000
Cap. n. 96 (modificata la denominazione). Personale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di segreteria dell'Ufficio tecnico regionale, dell'Ufficio derivazione acque, dell'Ufficio minerario ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici; indennità di licenziamento	»	420.000
Cap. n. 107 (modificata la denominazione). — Personale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'amministrazione regionale centrale ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato; indennità di licenziamento	»	180.000
Cap. n. 134 (modificata la denominazione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Assessorato ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato, indennità di licenziamento	»	800.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.300.000

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1951, n. 1.

Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 dicembre 1950, n. 3, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio 1950.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ratificato il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 dicembre 1950, n. 3, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio 1950.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1951, n. 2.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1951.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed il versamento nella Cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

Su proposta dell'Assessore per le finanze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a prelevare, mediante propri decreti, dal fondo di riserva di cui al cap. n. 38 dell'annesso stato di previsione della spesa le somme occorrenti per aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione di entrate proprie della Regione.

A tale effetto, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente, con le modalità in esso previste, le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percetti, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, nonchè quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

I capitoli di bilancio, per i quali è data la facoltà di cui al comma precedente, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesse alla presente legge.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 6

Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio non riguardanti le spese di cui agli articoli 3 e 4, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, è autorizzato a prelevare, mediante propri decreti dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. n. 39 dell'annesso stato di previsione della spesa, somme da destinare a nuovi capitoli, o a quelli già esistenti nella misura massima di un milione per ciascun capitolo.

Al di là di tale limite, i decreti del Presidente della Giunta devono essere corredati da apposite deliberazioni della Giunta medesima.

Art. 7.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 e cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA

Entrata	L.	3.004.385.000
Spesa	»	2.804.385.000
Avanzo effettivo	L.	200.000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	—
Epesa	»	200.000.000
Disavanzo	L.	200.000.000

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	3.004.385.000
Spesa	»	3.004.385.000
Differenza	L.	—

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1951, n. 3.

Erogazione di contributi per la esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può concedere contributi in capitale, fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere di cui al successivo art. 2, che non fruiscono di alcun contributo statale, alle quali provvedono le Provincie, i Comuni, le Amministrazioni separate usi civici, le Vicinie, le Istituzioni di assistenza e beneficenza, nonchè le Società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati, aventi finalità di utilità pubblica.

La misura dei contributi suddetti può eccezionalmente essere aumentata fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile, qualora si tratti di opere promosse da Comuni e Amministrazioni separate usi civici di zone particolarmente depresse o che versino in condizioni eccezionalmente gravi comprovate dalle Giunte provinciali.

Le spese occorrenti per la concessione dei contributi previsti dai due precedenti commi saranno annualmente stanziate in due distinti capitoli del bilancio regionale.

Art. 2.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi per le seguenti opere:

a) strade non statali, anche interne agli abitati, ponti nonchè funivie sostitutive di strade di allacciamento di Comuni e frazioni isolate;

b) scuole e convitti senza scopo di lucro;

c) edifici destinati all'assistenza dell'infanzia e dei vecchi e all'istruzione, educazione ed assistenza dei minorenni e dei minorati;

d) edifici destinati a servizi pubblici e opere di interesse turistico;

e) edifici destinati al culto;

f) edifici destinati ad ospedali, sanatori, consultori e ad altri fini igienici e sanitari;

g) acquedotti potabili e fognature, comprese le opere di distribuzione interna;

h) cimiteri;

i) piccoli impianti elettrici o allacciamenti a linee elettriche principali o a centrali di frazioni o gruppi di case isolati sprovvisti di energia elettrica.

Art. 2-*bis*.

I contributi per opere di interesse turistico, di cui al precedente articolo, possono essere concessi solo per opere di rilevante interesse generale e qualora la relativa richiesta non possa essere soddisfatta in base ad altre leggi speciali afferenti al turismo.

Art. 3.

I beneficiari dei contributi accordati a norma della presente legge devono — a richiesta della Giunta regionale — impegnarsi a non mutare la destinazione ad uso pubblico delle opere sussidiate, senza il consenso della Giunta regionale. Tale vincolo deve, sempre che sia possibile, essere annotato nei libri fondiari.

Art. 4.

Per ottenere il contributo previsto dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato regionale per i lavori pubblici con allegati il progetto esecutivo o di massima ed una relazione finanziaria dell'opera, dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, previo parere motivato della Giunta provinciale, decide quali domande posssono essere accolte e determina la misura del contributo relativo, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente richiedente, della capacità contribuiva degli abitanti e della importanza, entità e necessità dell'opera. Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione agli enti richiedenti, con invito a presentare il progetto esecutivo, qualora non l'avessero già presentato, corredato dalla deliberazione di accettazione del contributo regionale e da tutti i documenti attestanti l'adempimento delle formalità previste dalle leggi.

Art. 5.

Il contributo è connesso previo esame tecnico, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che con lo stesso provvedimento approva il progetto e fissa il termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 6.

I lavori sono eseguiti a cura degli interessati. Spetta all'Assessorato per i lavori pubblici l'alta vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione a lavori ultimati in conformità ai progetti approvati.

Art. 7.

Il contributo viene corrisposto di norma in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione; eccezionalmente possono essere corrisposti in corso di esecuzione acconti fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Assessorato per i lavori pubblici; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1951, n. 4.

Concorso da parte della Regione nelle spese per sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano di un contributo annuo di L. 40.000.000 per la durata di dieci anni per l'ammortamento di mutui che ciascuna Provincia contrarrà per l'importo di L. 500.000.000 per provvedere a lavori di sistemazione e asfaltatura delle strade provinciali.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, le provincie di Trento e di Bolzano dovranno presentare domanda alla Giunta regionale allegando il piano di ammortamento del mutuo contratto ed i progetti dei lavori che intendono eseguire.

La concessione del contributo è autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 3.

I lavori sono eseguiti a cura delle Provincie interessate. Spetta all'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 4.

Alle due Provincie è fatto obbligo di presentare una relazione sul lavori eseguiti ed il rendiconto delle spese sostenute.

Il contributo verrà versato dalla Regione direttamente alle singole Provincie in rate semestrali di L. 20.000.000 ciascuna, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

La somma di L. 800.000.000 occorrente per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sarà stanziata in apposisto capitolo nel bilancio della Regione (rubrica lavori pubblici) in ragione di L. 80.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio 1951.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1951, n. 5.

Approvazione del piano finanziario relativo all'impresa di colonizzazione agricola nel comprensorio di « La Vega Sur de la Serena ».

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'allegato schema di convenzione con l'ICLE per il finanziamento dell'impresa di colonizzazione agricola nel comprensorio cileno di « La Vega Sur de la Serena).

Art. 2.

E' approvato del pari la convenzione aggiuntiva con l'ICLE per la garanzia sussidiaria delle spese di trasporto dei coloni.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipulazione della convenzione definitiva.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

Abbozzo di convenzione tra l'Ente regione Trentino-Alto Adige e l'Istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero.

SI PREMETTE

Che la Cassa di colonizzazione agricola cilena Istituto autonomo di diritto pubblico costituito con legge n. 5604 *Gazzetta Ufficiale* cilena n. 17097 del 16 febbraio 1935 (vedi allegato 1) a seguito di trattative intervenute con l'ICLE è disposta a trasferire in proprietà a 20 famiglie di nazionalità italiana 20 lotti di terreno situati nel territorio di La Serena, provincia di Coquimbo (Cile) e meglio descritti nell'allegato 2 alla presente convenzione;

Che l'assegnazione dei lotti sarà fatta direttamente dalla predetta Cassa ai singoli assegnatari in base alla legge cilena n. 5604 ed alle condizioni che saranno precisate nei rispettivi contratti individuali;

Che l'assegnazione da parte della Cassa di colonizzazione comprenderà

1) il terreno;
2) la recinzione dell'unità colturale;
3) la casa colonica esclusi gli annessi;
4) gli impianti di irrigazione fino alla testata degli appezzamenti;

Che il pagamento dei beni sopra indicati, fatta eccezione *della quota del 10% del valore complessivo del prezzo dei* beni stessi, da pagarsi all'atto della immissione in possesso, sarà rateizzato in quote annuali a partire dal terzo anno dalla detta immissione in possesso, per un periodo di tempo, comunque, non inferiore agli anni trenta.

Il pagamento così rateizzato sarà garantito alla Cassa con l'iscrizione ipotecaria di primo grado;

Che gli assegnatari dovranno inoltre far fronte ai seguenti oneri:

1) arredamento delle case coloniche;
2) costruzione degli annessi;
3) scorte vive e morte del podere;
4) acquisto sementi e concimi di primo impianto;
5) arature meccaniche per la preparazione di quella parte del terreno da mettere a coltura al momento della immissione dell'assegnatario;
6) sostentamento della propria famiglia fino al primo raccolto; nonchè al pagamento della quota del 10% sopraindicata;

Che avendo gli assegnatari, onde poter far fronte agli oneri di cui sopra, necessità di un finanziamento. l'ICLE è disposto ad accordare il finanziamento stesso ad ogni singolo assegnatario, alle condizioni che saranno stabilite in *appositi contratti individuali mediante rimborso* rateale e con adeguate garanzie;

Che le spese di viaggio sono a carico dei singoli assegnatari;

Che in aggiunta alle garanzie che saranno prestate direttamente dai coloni, l'ICLE ha chiesto la garanzia sussidiaria dell'Ente regione;

Che tale garanzia sussidiaria appare opportuno concedere avendo l'ICLE riservato alla Regione Trentino-Alto Adige la possibilità di fruire di questa operazione allo scopo di facilitarle un primo esperimento di emigrazione collettiva;

Che è allo studio altra iniziativa riguardante l'appoderamento di un importante comprensorio nella zona di San Manuel, provincia di Linares in Cile, nel quale comprensorio l'ICLE favorirà la immissione di un ulteriore e più rilevante numero di famiglie trentine;

Tutto ciò premesso che forma parte integrante della presente convenzione:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'ICLE accorderà alle venti famiglie trentine di cui in premessa il funzionamento necessario:

a) per l'arredamento delle case coloniche;
b) per la costruzione degli annessi;
c) per le scorte vive e morte del podere;
d) per l'acquisto di sementi e concimi di primo impianto;
e) per le arature meccaniche per la preparazione di quella parte del terreno da mettere a coltura al momento della immissione dell'assegnatario;

f) per il sostentamento della propria famiglia fino al primo raccolto;
nonchè al pagamento della quota del 10% come indicato in premessa, fino alla complessiva somma, ritenuta sufficiente, di dollari 150.000 pari, alla quotazione attuale, a L. 95 milioni circa.

I singoli contratti saranno dall'ICLE sottoposti per la approvazione alla Regione.

2. Il rimborso delle somme mutuate sarà effettuato da ogni singolo colono in rate annuali commisurate ai prezzi base dei principali prodotti agricoli indicati nei contratti individuali, secondo il piano di ammortamento di cui al progetto contenuto nell'allegato n. 2.

Sulla somma mutuata sarà corrisposto l'interesse del 5% da pagarsi insieme alla rata annuale oltre ad una commissione dell'1% dell'intero ammontare dei finanziamenti che verrà corrisposta alla Cassa di colonizzazione quale corrispettivo per il servizio affidato alla Cassa stessa di procedere alla riscossione delle quote di ammortamento dovute dai singoli coloni.

3. L'esazione delle rate di ammortamento sarà curata dall'ICLE, il quale si riserva altresì un diritto di controllo sull'attività degli assegnatari.

L'ICLE curerà di concretare nel miglior modo le forme di garanzia, anche ipotecarie, verso gli assegnatari, attraverso possibili accordi con la Cassa di colonizzazione cilena che consentano all'ICLE di usufruire direttamente o mediante procura alla Cassa stessa delle forme coattive e delle prerogative ed agevolazioni in genere previste in favore del predetto Ente cileno dalla citata legge n. 5604. In ogni caso l'ICLE consente che la Regione nomini un proprio incaricato che risiederà stabilmente nella colonia di « La Serena » ed avrà il compito di sorvegliare l'attività dei singoli coloni del puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni che i coloni contraggono con l'ICLE.

4. La Regione garantisce in via sussidiaria ed integrativa tutte le obbligazioni che gli assegnatari contraggono con l'ICLE mediante i seguenti stanziamenti nel bilancio:

1° anno	L.	9.120.300
2° anno	»	11.968.500
3° anno	»	14.705.600
4° anno	»	17.260.900
5° anno	»	20.260.600
6° anno	»	16.654.900
7° anno	»	9.574.800
8° anno	»	3.979.400
9° anno	»	4.403.600
10° anno	»	4.837.900
11° anno	»	5.262.100
12° anno	»	5.686.300
Totale	L.	123.714.900

L'Ente regione pagherà all'ICLE fino alla concorrenza degli stanziamenti suddetti le somme dovute e non pagate in ciascun anno all'ICLE dagli assegnatari in dipendenza delle obbligazioni da ciascuno di questi assunte in contratto, e con diritti di surroga della Regione stessa nei confronti dei debitori.

L'ICLE si impegna, prima di far valere i propri diritti nei confronti della Regione, di promuovere o far promuovere contro gli assegnatari inadempienti le relative azioni. Qualora entro sei mesi dall'inizio di dette azioni l'ICLE non abbia potuto riscuotere i suoi crediti, potrà far valere i suoi diritti verso la Regione alla quale, se richiesto, presterà il suo nome per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti degli assegnatari inadempienti.

Resta stabilito che qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione di una o più famiglie, l'Ente regione vi provvederà direttamente senza onere alcuno a carico dell'ICLE.

L'Ente regione garantirà l'esecuzione degli obblighi finanziari assunti mediante rilascio di corrispondenti delegazioni sui proventi tributari regionali.

5. L'Ente regione designerà, con l'assistenza dell'ICLE, le venti famiglie da trasferire provvedendo al loro concentramento a Trento ed alle formalità relative al rilascio dei passaporti.

L'ICLE, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla organizzazione del trasferimento fino al luogo di imbarco.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

Abbozzo di convenzione tra l'ICLE e l'Ente regione relativo alla garanzia sussidiaria per il finanziamento di parte delle spese di viaggio.

Premesso che a richiesta della Regione Trentino-Alto Adige l'ICLE ha aderito ad integrare le quote occorrenti per le spese di viaggio di parte delle famiglie coloniche che si recheranno nel Cile in dipendenza del programma di emigrazione che viene realizzato per iniziativa dell'Ente regione;

Che il predetto Istituto ha dichiarato di essere disposto a concedere il finanziamento dell'ammontare complessivo di L. 10.337.300 a un tasso di interesse netto del 5% annuo;

Che il rimborso delle somme anticipate dovrà avvenire secondo il piano di ammortamento più sotto precisato dall'anno 1952 all'anno 1964 inclusivi;

Che fino alla concorrenza di L. 7.337.300 della somma complessiva da anticiparsi l'ICLE costituirà ipoteca sugli stabili dei beneficiari, mentre per la differenza di L. 3 milioni, accordati a coloni che non hanno alcuna proprietà, non avrà nessuna garanzia reale;

Che i coloni proprietari di stabili dovranno rifondere gli importi ad essi mutuati nel termine di anni tre a partire dall'anno 1952, mentre i debitori non ipotecari della somma di L. 3.000.000 dovranno rifondere tale somma, capitale e interessi, a partire dal terzo anno entro il tredicesimo, secondo il piano di ammortamento sotto specificato.

Ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

L'Ente regione assume l'impegno di garantire all'ICLE, in via sussidiaria, il regolare pagamento delle somme anticipate ai coloni per le spese di viaggio fino alla concorrenza dell'importo globale di L. 10.332.300.

In relazione a tale impegno l'Ente regione stanzierà nel proprio bilancio, a garanzia del predetto finanziamento effettuato dall'ICLE, le seguenti somme:

anno 1952	L.	3.011.220
anno 1953	»	4.516.830
anno 1954	»	1.759.524
anno 1955	»	380.871
anno 1956	»	380.871
anno 1957	»	380.871
anno 1958	»	380.871
anno 1959	»	380.871
anno 1960	»	380.871
anno 1961	»	380.871
anno 1962	»	380.871
anno 1963	»	380.871
anno 1964	»	380.871

L'ICLE si impegna, prima di far valere i propri diritti nei confronti della Regione, di promuovere o far promuovere contro gli assegnatari inadempienti le relative azioni.

Qualora entro sei mesi dall'inizio di dette azioni l'ICLE non abbia potuto riscuotere i suoi crediti potrà far valere i suoi diritti verso la Regione alla quale, se richiesta, presterà il suo nome e concorrerà per la procedura esecutiva nei confronti dei debitori inadempienti.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1951, n. 6.
Variazione allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa per l'esercizio finanziario 1951.

(1° provvedimento)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951 (tabella *A*), sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3. — Interessi su crediti della Regione e su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione	L. 10.000.000
Cap. 11-*bis*. (di nuova istituzione. — Conguaglio dei proventi di cui al precedente capitolo 11 spettanti nella misura dei 9/10 alla Regione per l'anno 1949, stabilito in base alle somme versate per detto titolo durante l'anno medesimo	» 150.418.480
Totale in aumento	L. 160.418.480

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951 (tabella *B*), sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'integrazione dei bilanci comunali deficitari per l'anno 1950	L. 120.000.000
Cap. 181-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la costruzione in Trento di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione	» 40.000.000
Totale in aumento	L. 160.000.000

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1951, n. 7.
Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a costruire in Trento una casa tipo popolare, da assegnarsi in locazione ai dipendenti della Regione, subordinatamente alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di un contributo sulla spesa relativa, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e della detta legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 2.

Il limite di spesa per la costruzione di cui al precedente articolo viene determinato in L. 40 milioni, comprensive del prezzo dell'area fabbricabile.

Il limite anzidetto resta fermo anche nel caso in cui il contributo statale venga accordato in base ad un importo inferore alla spesa autorizzata con la presente legge. L'onere a totale carico della Regione non dovrà comunque superare i 10 milioni di lire.

Art. 3.

Alla spesa di L. 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con il fondo di uguale importo di cui al capitolo 181-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1951, n. 8.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1949.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Le somme relative ai tributi erariali che, in attuazione dello Statuto approvato con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948, sono stati devoluti alla Regione per il periodo dal 13 al 31 dicembre 1948, risultano attribuite alla competenza dell'esercizio finanziario 1949.

Art. 2.

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 31 dicembre 1949, con il quale è stato effettuato il prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo per le spese impreviste, inscritto nell'art. 23 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949, e ne è stata disposta l'assegnazione agli articoli di spesa indicati nel decreto medesimo.

Art. 3.

Sono ratificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 177 e n. 177-*bis* del 31 dicembre 1949, con le quali sono state introdotte al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (tabella *A*)

In aumento:

Art. 7 (di nuova istituzione). — Quota a carico del personale per contributi assicurativi, previdenziali e varie	L.	300.000
Art. 8 (di nuova istituzione). — Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per il personale)	»	1.000.000
Art. 8-*bis* (di nuova istituzione). — Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per indennità varie.	»	1.600.000
Art. 9 (di nuova istituzione). — Anticipazioni e rimborsi	»	905.000.000
Totale	L.	907.900.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (tabella *B*)

In aumento:

Art. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi di previdenza sociale e cassa malattia per il personale	L.	300.000
Art. 23-*bis* (di nuova istituzione). — Partite che si compensano con l'entrata (versamento di ritenute erariali per il personale).	»	1.000.000
Art. 23-*ter* (di nuova istituzione). — Anticipazioni e rimborsi	»	905.000.000
Art. 23-*quater* (di nuova istituzione). — Partite che si compensano con l'entrata (versamento di ritenute erariali per indennità varie)	»	1.600.000
Totale	L.	907.900.000

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949

Art. 4.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1949, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	3.024.179.651
delle quali furono riscosse	»	1.020.920.279
e rimasero da riscuotere	L.	2.003.259.372

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1949, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.353.130.892
delle quali furono pagate	»	425.639.218
e rimasero da pagare	L.	1.927.491.674

Art. 6.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario rimase così stabilito:

Entrata e spese effettive:

Entrata	L.	2.118.251.081
Spesa	»	1.447.202.322
Avanzo effettivo	L.	671.048.759

Contabilità speciali:

Entrata	L.	905.928.570
Spesa	»	905.928.570
Differenza	L.	—

RIEPILOGO GENERALE

Entrata	L.	3.024.179.651
Spesa	»	2.353.130.892
Avanzo finale	L.	671.048.759

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949.

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949 (art. 4)	L.	2.003.259.372
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1949	L.	2.003.259.372

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949 (art. 5)	L.	1.927.491.674
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	—
Residui passivi al 31 dicembre 1949	L.	1.927.491.674

Disposizioni finali

Art. 9.

Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo di amministrazione risultante nell'art. 6.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1951, n. 9.

Provvidenze a favore dei Comuni deficitari della Regione per l'anno 1950.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei Comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitali da parte della Regione anche in relazione al minore introito che agli Enti predetti sia derivato dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, arti e professioni.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli affari generali, previa delibera della Giunta medesima.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei contributi in capitali a carico della Regione non potrà superare per l'anno 1950 complessivamente i 120 milioni di lire.

Art. 3.

Alla spesa di lire 120 milioni derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con il fondo di uguale importo di cui al capitolo n. 176-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1951, n. 10.

Erogazione di contributi alle provincie di Trento e Bolzano per la costruzione di case popolari.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede una somma costante annua di milioni 50, per lo spazio di anni dieci, a ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano, affinchè possano provvedere alla costruzione di case popolari o concorrere con contributi nella spesa occorrente per la costruzione di case dello stesso tipo, che non fruiscono di alcun contributo statale.

La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 all'uopo occorrente sarà stanziata in ragione di L. 100.000.000 all'anno in apposito capitolo del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1951 sino all'esercizio 1960.

Art. 2.

Le Provincie stabiliscono con propria legge a sensi dell'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le norme di erogazione delle somme contemplate dal precedente articolo.

Art. 3.

Il versamento alle Provincie delle somme di cui all'articolo 1 sarà effettuato mediante anticipazioni semestrali di L. 25.000.000 ciascuna, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Alle Provincie è fatto obbligo di presentare alla Giunta regionale alla fine di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto della utilizzazione delle semestralità loro versate.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 11.

Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro valorizzazione, anche con riguardo alle esigenze dell'esportazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può concedere speciali contributi al fine di promuovere e favorire la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini destinati alla conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e prodotti secondari del bosco e loro valorizzazione, anche con riguardo alle esigenze dell'esportazione.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi ad agricoltori consociati in cooperative ed associazioni agrarie, costituite a sensi delle vigenti leggi che abbiano sede legale nel territorio della Regione Trentino Alto Adige ed ivi svolgano la loro attività, purchè non siano ammesse a fruire, per le stesse opere, di altri contributi dello Stato, della Regione o delle Provincie.

Art. 3.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 % del costo effettivo delle opere accertato al collaudo, fermo restando il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile al contributo.

La misura del contributo verrà stabilita in rapporto alla natura e importanza delle iniziative proposte, ai fini dell'incremento della produzione agricola, ed in relazione alle condizioni economico-agrarie delle singole zone, tenuto conto altresì della potenzialità economica dei richiedenti.

I contributi possono essere assegnati in un'unica soluzione o in più annualità fino ad un massimo di dieci anni, oppure, in casi eccezionali, come concorso pluriennale nel pagamento degli interessi e nell'ammortamento dei mutui che verranno accesi per far fronte alla spesa delle opere.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, potrà autorizzare, in via eccezionale, la corresponsione di anticipi in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

Le domande di contributi dovranno essere presentate allo Assessorato per l'agricoltura e foreste, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature, e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno in corso il termine scade il 31 dicembre.

Alle stesse dovranno allegarsi i documenti atti a provare la sussistenza delle condizioni previste all'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico-economica.

La concessione dei contributi, deliberata dalla Giunta regionale, è disposta con decreto del suo Presidente.

La liquidazione finale verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste, d'intesa con l'Assessorato per i lavori pubblici.

Art. 5.

Sulle domande di contributo esprimerà il proprio parere motivato una Commissone regionale, così composta:

a) dall'Assessore all'agricoltura e foreste o da un suo delegato, consigliere regionale, che la presiede;

b) da due consiglieri provinciali per ciascuna delle due provincie di Trento e di Bolzano, designati dalle rispettive Giunte provinciali;

c) da un membro per ciascuna provincia — Trento e Bolzano — designato dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purchè siano legalmente costituite;

d) da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano.

La Commissione, di volta in volta potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

Detta Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

Art. 6.

Gli enti ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato per l'agricoltura e foreste ha facoltà di disporre, presso gli enti e le associazioni, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui sopra.

In caso di inadempienza, la Giunta regionale, con decreto del proprio Presidente, richiederà la restituzione di tutto o di parte del contributo erogato.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo da ripartirsi in dieci esercizi successivi.

Per l'esercizio 1951 verrà utilizzata la somma di lire 100 milioni stanziata al capitolo 163 dello stato di previsione di spesa del bilancio regionale.

Per gli esercizi 1952 e fino al 1960 compreso, la relativa spesa verrà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione delle spese per l'Assessorato agricoltura e foreste con le sotto indicate quote:

Esercizio 1952	L.	100.000.000
Esercizio 1953	»	100.000.000
Esercizio 1954	»	100.000.000
Esercizio 1955	»	100.000.000
Esercizio 1956	»	100.000.000
Esercizio 1957	»	100.000.000
Esercizio 1958	»	100.000.000
Esercizio 1959	»	100.000.000
Esercizio 1960	»	100.000.000

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1951, sono introdotte le seguenti variazioni.

a) *In aumento*:

Cap. 163-*bis*. — Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e loro valorizzazione, anche con riguardo alle esigenze dell'esportazione (spesa ripartita) . . . L. 100.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. 163 (soppresso). — Fondi a disposizione per l'attuazione di provvedimenti legislativi a favore dell'agricoltura (spesa ripartita) . . . . L. 100.000.000

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 12.

Concessione di contributi e sussidi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative che si propongono l'incremento del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi e sussidi alle aziende autonome di cura, soggiorno e Turismo ed alle associazioni pro loco.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 potranno richiedere la concessione dei contributi e sussidi previsti:

a) per l'effettuazione di opere di abbellimento del centro turistico o di miglioramento delle sue attrezzature turistiche e sportive, che siano eseguite direttamente dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco o compiute dalle stesse in compartecipazione con enti e privati;

b) per contribuire allo studio e all'approntamento del piano regolatore del centro turistico, in conformità alla disposizione dell'art. 20 regio decreto-legge n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380;

c) per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative che possono esercitare un effettivo richiamo turistico;

d) per l'allestimento di materiale di propaganda turistica.

Art. 3.

Le domande di contributo e sussidio dovranno essere corredate da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

c) progetto esecutivo, qualora si tratti di opere di cui al comma a) dell'art. 2.

Le domande di contributo e sussidio dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno 1951, e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 4.

L'esame delle domande spetta all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo il quale, per la relativa istruttoria, si varrà normalmente degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

E' istituita una Commissione regionale, che dovrà esprimere il suo parere sull'utilità ed interesse turistico delle iniziative di cui all'art. 2, proponendo una graduatoria di merito.

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo, e funziona suddivisa in due Sottocommissioni provinciali, ciascuna delle quali composta:

a) di un Consigliere regionale, designato dalla Giunta provinciale;

b) del presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

c) di un membro designato dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

d) di un membro designato dai presidenti delle associazioni pro loco;

e) di un membro designato dal presidente dell'Associazione albergatori.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario della Giunta regionale.

In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore regionale, la presidenza delle Sottocommissioni verrà assunta dai rispettivi Consiglieri regionali di cui al comma *a*).

Art. 5.

I beni ed i diritti che le associazioni pro loco acquisiscono a mezzo dei contributi ottenuti ai sensi dell'art. 2, comma *a*) della presente legge, appartengono alle associazioni stesse.

In caso di scioglimento di queste ultime i beni ed i diritti di cui sopra saranno devoluti al Comune in cui ha sede l'associazione e non possono venir destinati ad altri usi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Per quanto concorne i beni ed i diritti acquisiti dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, a mezzo dei contributi di cui alla presente legge, si fa riferimento all'articolo 9 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1830.

Art. 6.

L'assegnazione dei contributi e sussidi e la determinazione dell'ammontare degli stessi è fatta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e turismo, al quale spetta di dare notizia agli interessati delle decisioni della Giunta.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi e sussidi è disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo, ed è subordinata all'accertamento dell'esecuzione dell'opera od iniziativa progettata.

Nel caso si tratti di opere di cui al comma *a*) dell'art. 2, deve esser richiesto il preventivo collaudo dell'opera compiuta o l'accertamento di regolare esecuzione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 13.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1951 ai sensi dell'art. 69 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Ala: imposta di consumo:
aumento del 25 % sulle « bevande »;
aumento del 20 % su tutte le altre voci di tariffa.

Arco: imposta di consumo: aumento del 75 % sulla voce « bevande vinose ».

Baselga di Vezzano:
a) sovrimposta terreni: aumento del 600 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 600 %.

Calliano: sovrimposta terreni: aumento del 400 %.

Civezzano:
a) sovrimposta terreni: aumento del 500 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 500 %;

Isera:
a) sovrimposta terreni: aumento del 770 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 770 %;

Livo:
a) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 100 %.

Mezzolombardo:
a) sovrimposta terreni: aumento del 500 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 400 %;

Nanno: sovrimposta terreni: aumento del 1000 %.

Nave San Rocco:
a) sovrimposta terreni: aumento del 900 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 900 %.

Nomi: sovrimposta terreni: aumento del 700 %.

Ton:
a) sovrimposta terreni aumento del 100 %;
b) imposta di consumo:
aumento di L. 1200 all'hl sul vino comune.

Vezzano: sovrimposta terreni: aumento del 300 %.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 14.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1951, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Aldeno:
a) sovrimposta terreni: aumento del 600 %;
b) sovrimposta fabbricati aumento del 600 %;
c) addizionale redditi agrari: aumento del 600 %.

Bleggio:
a) sovrimposta terreni: aumento del 900 %;
b) imposte di consumo: aumento del 150 % sulla voce « bevande vinose ».

Borgo Valsugana:
a) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
b) addizionale redditi agrari: aumento del 100 %;
c) imposta di consumo:
aumento di L. 1900 all'hl. sul vino comune;
aumento di L 2000 all'hl. sui vini fini;
aumento del 25 % sui formaggi e latticini;
aumento del 20 % sulla voce carni fresche, conservate, ecc.;
aumento del 400 % sull'imposta sui materiali da costruzione dovuta in abbonamento obbligatorio.

Brentonico: sovrimposta terreni: aumento del 300 %.

Cembra: sovrimposta terreni aumento del 300 %.

Cimone: sovrimposta terreni: aumento del 900 %.

Garnica:
a) sovrimposta terreni aumento del 700 %;
b) sovrimposta fabbricati aumento del 700 %;
c) imposta di consumo: aumento del 20 % su tutte le voci di tariffa, escluse quelle istituite a norma della legge 30 luglio 1950, n. 575.

Ivano Fracena:
a) sovrimposta terreni: aumento del 700 %;
b) addizionale redditi agrari: aumento del 700 %;
c) imposta di consumo.
aumento di L. 1200 all'hl. sul vino comune;
aumento del 100 % su tutte le altre voci di tariffa, escluse quelle istituite a norma della legge 30 luglio 1950, n. 575.

Lomaso: imposta di consumo: aumento di L. 200 all'hl. sul vino comune.

Madruzzo:
a) sovrimposta terreni aumento del 400 %;
b) sovrimposta fabbricati aumento del 400 %.

Merano: aumento del 100 % sui seguenti tributi:
a) imposta di consumo;
b) sovrimposta terreni;
c) addizionale redditi agrari;
d) imposta cani;
e) imposta domestici;
f) imposta per pianoforti e biliardi;
g) imposta industrie, commerci, arti e professioni;
h) imposta patente;
i) imposta macchine caffè espresso;
l) imposta insegne;
m) imposta licenze;
n) imposta occupazione spazi ed aree pubbliche;
o) imposta valore locativo;
p) imposta bestiame.

Molina di Ledro: sovrimposta terreni: aumento del 300 %.

Pannone:
a) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
b) imposta di consumo: aumento del 20 % sulla voce « bevande vinose »;
c) imposta sul valore locativo, imposta di patente e tassa sulle insegne: aumento del 20 %;
d) imposta sul bestiame e sugli animali caprini: aumento del 30 %.

Pergine:
a) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
b) addizionale redditi agrari: aumento del 100 %;
c) imposta di consumo:
aumento del 150 % sul vino comune;
aumento del 200 % sui vini fini;
aumento del 10 % su tutte le voci della tariffa in vigore.

Pomarolo: sovrimposta terreni: aumento del 400 %.

Rabbi:
a) sovrimposta terreni: aumento del 700 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 700 %.

Riva: imposte di consumo: aumento del 75 % sul vino.

Rumo: sovrimposta terreni: aumento del 250 %.

San Michele all'Adige: sovrimposta terreni: aumento del 400 %.

Stenico:
a) sovrimposta terreni: aumento del 200 %;
b) addizionale redditi agrari: aumento del 200 %.

Tasullo:
a) sovrimposta terreni aumento del 700 %;
b) imposta di consumo: aumento di L. 300 all'hl. sul vino comune.

Tenno:
a) sovrimposta terreni: aumento del 200 %;
b) addizionale redditi agrari: aumento del 200 %;
c) imposta di consumo:
aumento di L 600 all'hl. sul vino;
aumento del 25 % su tutte le voci della tariffa.

Trento
a) sovrimposta terreni aumento del 100 %;
b) addizionale redditi agrari aumento del 100 %;
c) imposte di consumo:
aumento del 75 % sul vino comune e sui vini fini;
aumento del 100 % sull'imposta relativa ai materiali per costruzioni edilizie, dovute in abbonamento obbligatorio.

Vigolo Baselga:
a) sovrimposta terreni: aumento del 600 %;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 600 %.

Villa Agnedo:
a) sovrimposta terreni aumento del 700 %;
b) addizionale redditi agrari aumento del 700 %;
c) imposta di consumo:
aumento di L. 1200 all'hl. sul vino comune;
aumento del 100 % su tutte le altre voci di tariffa, escluse quelle istituite a norma della legge 30 luglio 1950, n. 575.

Villalagarina:
a) sovrimposta terreni: aumento del 700 %;
b) sovrimposta fabbricati aumento del 700 %.

Volano:
a) sovrimposta terreni aumento del 900 %;
b) sovrimposta fabbricati aumento del 900 %.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 15.

Autorizzazione di supercontribuzioni per l'anno 1951 e convalida di supercontribuzioni per l'anno 1950 al comune di Bolzano (art. 69 Statuto regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Bolzano è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le seguenti supercontribuzioni ai limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per il pareggio del bilancio:

1) sovrimposta terreni aumento del 100 %;

2) imposta industria e commerci, arti e professioni: aumento 100 %;

3) imposta di consumo:

GENERI	Unità di misura	ALIQUOTA Normale	ALIQUOTA Eccedenza
BEVANDE			
Vini comuni	hl.	800	700
Vini fini	»	3.000	3.000
Vinello, mezzo vino posca e agreste	»	400	350
Sidro ed altre bevande fermentate e ricavate dalla frutta	»	480	420
Mosto naturale e mosto cotto	»	720	630
Mosto concentrato	»	2.160	1.890
Uva fresca destinata alla vinificazione	q.le	420	455
Vini spumanti in bottiglia	bott.	100	150
ALTRI COMMESTIBILI			
Pesce conservato: tonno, tonnetto, ecc.	sul valore	3 %	2 %
Cioccolato:			
a) in polvere o tavolette	»	6 %	4 %
b) altro	»	10 %	7 %
Cacao in polvere destinato al consumo	»	6 %	4 %
Biscotti ed altri prodotti similari comuni	»	3 %	2 %
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	»	10 %	10 %
Gelati	»	8 %	8 %
GENERI DIVERSI			
Mobili:			
a) in legno comune e in ferro	»	5 %	1 %
b) di qualità fine	»	5 %	3 %
c) di qualità finissima	»	10 %	6 %
Profumerie:			
solide, liquide non alcooliche e liquide alcooliche	»	25 %	15 %
Pellicceria:			
a) di capra, agnello, capretto, coniglio, gatto, lepre, altre pelli comuni non nominate, lupo, scimmia, leone, tigre, ghepardo e foca	»	7 %	4 %
b) di leopardo, volpe fulva comune, ghiottino, marmotta, opossum, gattopardo, faina, puzzola e lince, astrakan, castoro, kinkilla reale, ermellino, colinski, lontra, sealski (foca), martora del Canadà, pekan, volpe argentata naturale, zibellino, volpe azzurra naturale, visone, petitgris e altre pelli fini non nominate	»	20 %	12 %

Art. 2.

Sono convalidate a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni su voci dell'imposta di consumo deliberate ed applicate dal comune di Bolzano:

GENERI	Unità di misura	ALIQUOTA Normale	ALIQUOTA Eccedenza
BEVANDE			
Vini comuni	hl.	800	700
Vini fini	»	3.000	3.000
Vinello, mezzo vino posca e agreste	»	400	350
Sidro e altre bevande fermentate e ricavate dalla frutta	»	480	420
Mosto naturale e mosto cotto	»	720	630
Mosto concentrato	»	2.160	2.890
Uva fresca destinata alla vinificazione	q.le	520	455
Vini spumanti in bottiglia	bott.	100	150
ALTRI COMMESTIBILI			
Pesce conservato: tonno, tonnetto, ecc.	sul valore	3 %	2 %
Cioccolato:			
a) in polvere o tavolette	»	6 %	4 %
b) altro	»	10 %	7 %
Cacao in polvere destinato al consumo.	»	6 %	4 %
Biscotti ed altri prodotti similari comuni	»	3 %	2 %
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	»	10 %	10 %
Gelati	»	8 %	8 %
GENERI DIVERSI			
Mobili:			
a) in legno e in ferro	»	5 %	1 %
b) di qualità fine	»	5 %	3 %
c) di qualità finissima	»	10 %	6 %
Profumerie:			
solide, liquide non alcooliche e liquide alcooliche	»	25 %	15 %
Pelliccerie:			
a) di capra, agnello, capretto, coniglio, gatto, lepre ed altre pelli comuni non nominate, lupo, scimmia, leone, tigre, ghepardo, foca	»	7 %	4 %
b) di leopardo, volpe fulva comune, ghiottino, marmotta, opossum, gattopardo, faina, puzzola, lince, astrakan, castoro, kinkilla reale, ermellino, zibellino, colinski, lontra, sealski (foca), martora del Canadà, pekan, volpe argentata naturale, volpe azzurra naturale, visone, petitgris e altre pelli fini non nominate	»	20 %	12 %

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale

ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 16.
Autorizzazione di supercontribuzioni per l'anno 1951 e convalida di supercontribuzioni per l'anno 1950 al comune di Rovereto (art. 69 Statuto regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Rovereto è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le seguenti supercontribuzioni sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per il pareggio del proprio bilancio:

1) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
2) addizionale redditi agrari aumento del 100 %;
3) imposta industrie, commerci, arti e professioni: aumento del 66 %;
4) altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa la imposta di famiglia: aumento del 40 %
5) imposte di consumo:

a) 25 % sulle acque gassate, sulle acque minerali da tavola naturali e artificiali, sugli sciroppi, sugli estratti polveri e conserve di ogni specie per preparare bevande analcooliche e sulle polveri per l'acqua da tavola;
b) 75 % sulla voce « bevande vinose »;
c) 25 % sui maiali per uso particolare, sui vitelli ed altri bovini, sui suini e sugli ovini nonchè sulle carni fresche di vitello, di altri bovini, di suini e di ovini, macellate nel Comune;
d) 100 % sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o all'estero;
e) 25 % sul lardo salato e sullo strutto bianco;
f) 25 % sui pesci freschi di qualità comune e sui pesci conservati di I, II e III qualità;
g) 25 % sui formaggi e latticini di I e II qualità, sul burro e suoi surrogati, eccettuata la margarina;
h) 25 % sul cioccolato in polvere, tavolette e mattoni, di qualsiasi grammatura; sul cacao in polvere e sui surrogati di cacao o cioccolato;
i) 25 % sui biscotti e prodotti similari di qualità comune, sulle confetture e dolciumi in genere;
l) 25 % sulle pellicce di astrachan, castoro, cincillà, ermellino, zibellino, kolinski, lontra, foca, martora, volpe naturale e argentata, pekan, volpe azzurra naturale e visone; su altre pellicce, escluse capra, agnello, coniglio, lepre e gatto;
m) sui mobili in ferro, ghisa e acciaio.

Art. 2.

Sono convalidate, a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni deliberate ed applicate dal comune di Rovereto, oltre i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

1) sovrimposta terreni: aumento del 100 %;
2) addizionale redditi agrari. aumento del 100 %;
3) imposta industrie, commerci, arti e professioni: aumento del 66 %;
4) altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici: aumento del 40 %;
5) imposte di consumo: aumento del:

75 % sulla voce « bevande vinose »;
35,72 % sui maiali per uso particolare, sino al peso di kg. 30;
25 % sui maiali ad uso particolare, oltre il peso di kg. 30;
4 % sui vitelli;
10 % su altri bovini;
16,36 % sui suini;
20 % sugli ovini;
5 % sulla carne di vitello macellata fresca;
11 % sulla carne di altri bovini, macellata fresca;
23,08 % sulla carne di suino macellata fresca;
25 % sulla carne ovina macellata fresca;
20 % sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o all'estero;
37,70 % sul lardo salato, strutto bianco;
20 % sui pesci freschi di qualità comune;
55,55 % sui pesci conservati di prima qualità;
100 % sui pesci conservati di seconda qualità;
16,66 % sui pesci conservati di terza qualità;
22,22 % sui formaggi e latticini di prima qualità;
27,27 % sui formaggi e latticini di seconda qualità;
100 % sui formaggi e latticini di terza qualità;
30 % sul burro e suoi surrogati (eccettuata la margarina);
21 % sul cioccolato in polvere, tavolette, mattoni ecc. di peso superiore ai grammi 25;
26,92 % sul cioccolato in polvere, tavolette, mattoni, ecc. di peso inferiore ai grammi 25;
10 % sul cacao in polvere;
32 % sui surrogati di cacao e cioccolato;
28,37 % sui biscotti e prodotti similari di qualità comune;
17,86 % sulle confetture e dolciumi in genere;
61,15 % sulle pellicce di astrachan;
5,77 % sulle pellicce di castoro, cincillà, ermellino, zibellino, kolinski, lontra, foca, martora, volpe naturale e argentata, pekan, volpe azzurra naturale, visone;
37,50 % su altre pellicce (escluse capra, agnello, coniglio, lepre e gatto);
15,79 % sui mobili in ferro, ghisa e acciaio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1951, n. 17.
Contabilità generale della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' istituito, alle dipendenze dell'Assessorato per le finanze della Regione Trentino-Alto Adige. un Ufficio di ragioneria.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio saranno determinati col regolamento per l'attuazione della presente legge.

Il funzionario preposto ai servizi relativi assume la qualifica di « direttore capo della Ragioneria regionale ».

Art. 2.

Spetta alla Ragioneria regionale:

a) la compilazione, in base agli elementi forniti dalla Giunta regionale, del progetto del bilancio di previsione della Regione;
b) la preparazione, in base alle richieste della Giunta regionale, dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione;
c) la compilazione del rendiconto generale consuntivo della Regione;
d) la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base alle direttive della Giunta regionale;
e) il sopraintendere alle operazioni di accertamento, riscossione, e versamento dei tributi propri della Regione;

f) la preparazione delle situazioni finanziarie e di tutti gli elementi di informazione occorrenti all'Assessore per le finanze;

g) il riscontro preventivo sulla gestione delle entrate e delle spese di competenza della Regione e, in genere, sulla gestione del bilancio;

h) l'esame degli schemi di provvedimenti legislativi, dai quali derivino effetti finanziari, ad essa sottoposti dall'Assessore per le finanze;

i) l'esercizio delle altre attribuzioni previste da leggi speciali.

La Ragioneria regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, riceve disposizione dall'Assessore per le finanze oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Capo II.

Il bilancio regionale, avanzo e disavanzo

Art. 3.

Il bilancio di previsione regionale è un bilancio di competenza e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese.

Art. 4.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 5.

Tutte le entrate e le spese di pertinenza della Regione devono essere inscritte nel bilancio; la loro indicazione viene fatta in modo chiaro e con precisa specificazione.

Art. 6.

Allo scopo di coordinare i dati del bilancio di previsione regionale con quelli del bilancio statale, la previsione, da parte della Regione, delle entrate erariali ad essa devolute per Statuto, viene stabilita previa richiesta di elementi di informazione ai competenti organi dello Stato.

Per le entrate erariali, di cui all'art. 60 dello Statuto, la previsione suddetta viene stabilita in corrispondenza dei dati assunti a base dell'accordo previsto dall'art. 60 medesimo.

Art. 7.

Il bilancio regionale comprende lo stato di previsione dell'entrata e quello di previsione della spesa. Quest'ultimo contiene la ripartizione per Assessorato e un riassunto generale.

La legge di bilancio approva ambedue gli stati di previsione.

Art. 8.

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate:

in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;

in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitali e partite di giro;

in capitoli.

I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche, secondo la materia amministrata

Ove necessario i capitoli saranno ripartiti in articoli.

Art. 9.

Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste della Regione.

Pertanto il bilancio dovrà risultare in pareggio.

Art. 10.

Se per effetto della gestione del bilancio si verificheranno, al termine dell'esercizio finanziario, un avanzo o un disavanzo, questi vengono inscritti in bilancio rispettivamente fra le entrate e le spese del nuovo anno finanziario, alla cui competenza sono da attribuire.

L'avanzo predetto, tuttavia, può essere inscritto e utilizzato anche in più esercizi successivi.

Art. 11.

Al bilancio regionale saranno allegati i bilanci di previsione delle aziende che gestiscono i servizi assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 5, punto 6° dello Statuto.

La legge di bilancio approva anche i detti allegati.

Art. 12.

Il bilancio di previsione, dopo esser stato deliberato dalla Giunta, viene presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Sarà unita al bilancio una relazione illustrativa di carattere finanziario ed economico, redatta a cura dell'Assessore alle finanze.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, qualora preveda che la legge di bilancio non possa essere approvata e promulgata prima della data del 31 dicembre successivo alla presentazione o, comunque, in caso di mancata approvazione e promulgazione alla data anzidetta, chiederà al Consiglio regionale l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio presentato. Tale esercizio provvisorio, da concedersi con legge separata, può essere autorizzato per periodi non superiori complessivamente ai quattro mesi.

Art. 14.

Nel caso in cui, in relazione all'art. 49 dello Statuto, la legge di bilancio o quella che autorizza l'esercizio provvisorio non venga promulgata per rinvio al Consiglio regionale da parte del Governo dello Stato oppure per essere stata promossa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere, viene autorizzata sin al termine delle relative procedure, con deliberazione del Consiglio regionale, la gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto e limitatamente, per ciascun mese, ai dodicesimi dei capitoli di parte ordinaria.

Art. 15.

I risultati della gestione del bilancio vengono dimostrati:

a) nel conto del bilancio;

b) nel conto generale del patrimonio della Regione.

Art. 16.

Sono materia del conto del bilancio:

1) le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

3) i versamenti nella Cassa della Tesoreria regionale e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio o quelli anteriori effettuati nel periodo suindicato.

Art. 17.

Sono materia del conto generale del patrimonio della Regione, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali.

Art. 18.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati con la legge di bilancio.

Art. 19.

Ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti del bilancio già approvato oppure alla inscrizione in esso di nuove somme o dell'avanzo o disavanzo di cui all'art. 10, sarà provveduto con note di variazione al bilancio medesimo da approvarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

Art. 20.

Ogni provvedimento legislativo regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte e la fonte da cui attingerli.

Art. 21.

Tutti i fondi di pertinenza della Regione devono affluire al bilancio.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 22.

Per il pagamento, in caso di richiesta degli aventi diritto, dei residui passivi eliminati in applicazione del successivo art. 35, ultimo comma, nonchè per l'aumento degli stanziamenti a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione di entrate regionali, è istituito con l'accertamento e la riscossione di entrate regionali, è istituito nello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato per le finanze, un apposito fondo di riserva.

Un elenco dei capitoli di cui sopra viene allegato allo stato di previsione della spesa.

Il prelevamento dal detto fondo di riserva sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta medesima.

Art. 23.

Dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente saranno attinte con le modalità in esso previste, anche le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percetti, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, nonchè quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

Appositi elenchi indicanti i capitoli cui si riferiscono le spese anzidette vengono allegati al bilancio.

Il suddetto fondo di riserva assume la denominazione di « fondo di riserva per le spese di cui agli articoli 22 e 23 della legge di contabilità generale della Regione ».

Art. 24.

Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui agli articoli 22 e 23, viene inscritto nello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato per le finanze, un fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di un milione per ciascun capitolo. Al di là di tale limite i prelevamenti possono essere effettuati, con le stesse modalità, previa apposita deliberazione della Giunta.

I decreti predetti devono poi presentarsi al Consiglio regionale e sono convalidati con la legge di approvazione del rendiconto consuntivo.

CAPO III.

Gestione delle entrate e delle spese

Art. 25.

Le entrate erariali spettanti alla Regione a termini dello Statuto, dopo l'accertamento e la riscossione eseguiti a cura dello Stato, sono versate nella Cassa della Regione, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione dello Statuto medesimo.

All'Ufficio di ragioneria della Regione è demandato il compito, in relazione all'art. 71 dello Statuto, di prendere visione delle operazioni di accertamento, relative alle entrate suddette, compiute dagli Uffici tributari dello Stato, ferme restando le altre attribuzioni previste dallo stesso art. 71.

Art 26.

Il servizio di esattoria per i tributi istituiti dalla Regione viene normalmente conferito mediante appalto a licitazione privata.

L'assessorato per le finanze eserciterà la vigilanza sul detto servizio con le modalità che saranno previste nel regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 27.

Le somme di spettanza della Regione riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti devono essere versate, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni, al Tesoriere regionale ovvero alla Cassa della Regione, se questa gestisce direttamente il servizio di Tesoreria.

Art. 28.

Il Tesoriere regionale comunica mensilmente, ed ogni qualvolta ne sia richiesto, all'Assessorato per le finanze l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.

Art. 29.

Costituiscono residui attivi le differenze fra le entrate accertate e quelle riscosse e versate.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, saranno determinati, al termine di ciascun esercizio finanziario, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

Per le entrate erariali devolute alla Regione i residui attivi devono coincidere con quelli accertati dallo Stato.

Art. 30.

Le spese che gravano sul bilancio regionale sono effettuate dalla Regione per il raggiungimento delle proprie finalità e l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

Le spese per lo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto, sono eseguite secondo le direttive fissate dallo Stato negli atti concernenti le singole deleghe e gestite separatamente dalle spese previste nel primo comma.

Art. 31.

La Giunta regionale delibera le spese dei vari Assessorati entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio a ognuno di essi.

Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi alla approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, dei programmi di attività amministrativa predisposti dagli Assessorati con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, dando facoltà a ciascun Assessore competente di determinare in via definitiva le spese medesime.

Le deliberazioni della Giunta vengono comunicate alla Ragioneria regionale la quale prenota, nell'esercizio in cui esse vennero adottate, gli impegni in corso di formazione che ne derivano.

Art. 32.

Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, gli Assessori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono con decreti gli impegni definitivi di spesa.

I decreti di impegno, corredati dei documenti prescritti, devono trasmettersi alla Ragioneria regionale, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il suo visto dopo averne effettuata la registrazione.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori devono comunicare alla Ragioneria regionale qualsiasi atto dal quale possa derivare l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della Regione, per le occorrenti prenotazioni scritturali.

Art. 34.

La liquidazione e l'ordinazione delle spese sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dagli Assessori entro i limiti dei relativi impegni definitivi assunti, ai quali viene fatto riferimento.

La liquidazione e l'ordinazione, che indica il capitolo di bilancio, possono essere compiute sui titoli giustificativi delle spese o separatamente.

L'intera documentazione viene trasmessa, per la verifica, alla Ragioneria regionale la quale, accertata l'esatta imputazione della spesa e la disponibilità dei fondi, provvede alla scritturazione dei mandati di pagamento.

Questi devono essere firmati dal Presidente della Giunta e dall'Assessore competente e dall'Assessore per le finanze e vistati dal direttore capo della Ragioneria regionale.

Art. 35.

Costituiscono residui passivi di un esercizio finanziario le differenze tra gli impegni prenotati dalla Ragioneria regionale e i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale.

La Ragioneria regionale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, determina, per ciascun capitolo di bilancio, l'ammontare dei residui da trasportare nel nuovo esercizio.

L'elenco relativo sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta medesima, la quale potrà eliminare i residui perenti agli effetti amministrativi.

Art. 36.

L'iniziativa delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio regionale rientra nella competenza del Presidente del Consiglio.

Le spese medesime, sulla base delle richieste del detto Presidente, vengono impegnate dall'Assessore per le finanze entro i limiti del fondo all'uopo stanziato in bilancio e pagate con mandati a firma dello stesso Assessore.

Il riscontro sugli atti anzidetti sarà esercitato nelle forme previste per gli altri atti amministrativi della Regione.

Art. 37.

Per il pagamento delle spese dichiarate urgenti di volta in volta dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, può, in casi eccezionali, delegare funzionari di ruolo in servizio nell'Amministrazione regionale al pagamento delle spese già impegnate.

I fondi occorrenti vengono somministrati con mandati di anticipazione firmati dal detto Presidente e dall'Assessore per le finanze, vistati dal direttore capo della Ragioneria ed intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità.

L'importo di ogni mandato non può superare i cinque milioni di lire per capitolo.

I mandati di anticipazione sono resi estinguibili, in ogni caso, mediante accreditamento in singoli conti correnti da istituirsi presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale per ciascun funzionario delegato, il quale, sul proprio conto corrente, effettua i pagamenti con assegni a favore dei creditori, salva la disposizione prevista dal penultimo comma del presente articolo.

Gli interessi sui conti correnti sono versati annualmente nella Cassa della Regione.

Il suddetto Istituto di credito, nel dare corso agli assegni, si accerta che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nel mandato di anticipazione e deve rifiutare il pagamento degli assegni che eccedono il fondo disponibile.

In caso di necessità il funzionario delegato, con l'autorizzazione scritta dell'Assessore da cui dipende, preleva direttamente le somme anticipategli, entro il limite che viene determinato con il relativo mandato di anticipazione, ed effettua i pagamenti in contanti.

In tal caso la Tesoreria regionale osserverà analogamente le disposizioni di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 38.

I funzionari delegati, trimestralmente, e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata la utilizzazione delle anticipazioni di fondi, o comunque al termine dell'esercizio finanziario, trasmettono agli Assessorati competenti il conto delle somme erogate su ciascuna delle anticipazioni ricevute, insieme con i documenti giustificativi.

I rendiconti sarranno inviati col visto dell'Assessore competente alla Ragioneria regionale per il riscontro contabile.

Le somme non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esere trattenute sino al 31 marzo successivo per il pagamento di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto e formano oggetto di rendiconti suppletivi; dopo la data anzidetta esse saranno versate nella Cassa della Regione.

Per le responsabilità e sanzioni a carico dei funzionari inadempienti nella presentazione dei rendiconti valgono, in quanto applicabili, le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale.

Art. 39.

Alle dipendenze dell'Assessore per le finanze viene istituito il servizio di cassa ed economato con il compito di provvedere alle spese minute ed in economia, all'acquisto del materiale mobile della Regione ed alle altre incombenze che saranno stabilite con apposito regolamento.

L'economo-cassiere viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, e riveste la qualità di funzionario delegato.

La vigilanza sul servizio di cassa e di economato spetta al direttore capo della ragioneria.

Art. 40.

Il direttore capo della Ragioneria regionale, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo qualora non ritenga, per determinati motivi, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i documenti anzidetti agli Assessori competenti.

Se gli Assessori medesimi insistono perchè sia dato corso ai provvedimenti, il Presidente della Giunta regionale esprimerà il suo giudizio e, se del caso, darà in proposito ordine scritto al diretore capo di Ragioneria che deve eseguirlo.

L'ordine scritto non può essere dato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso di quello indicato, oppure, che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 41.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dalla Regione, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificati all'Assessore per le finanze od ai funzionari delegati incaricati delle spese, ed hanno effetto sui pagamenti non ancora disposti.

I detti atti posssono notificarsi direttamente anche alla Tesoreria regionale se vi siano in corso pagamenti su cui essi incidono.

Nessun impedimento ai pagamenti può essere costituito da semplici inibitorie o diffide.

Per le somme dovute dalla Regione per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblici servizi si applicano nei confronti della Regione le norme dettate per lo Stato dall'articolo 9, allegato *E* della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 allegato *F* della legge medesima.

Art. 42.

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà proceduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dalla Tesoreria regionale.

I mandati di pagamento non estinti saranno trasportati al nuovo esercizio finanziario, dopo averne modificata la imputazione, dalla competenza ai residui.

CAPO IV.

Servizio di tesoreria regionale

Art. 43.

Il servizio di tesoreria regionale viene normalmente concesso a licitazione privata fra Istituti di credito di notoria solidità, con l'osservanza dei successivi articoli 44, 45 e 46.

Il servizio medesimo, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può anche essere affidato, secondo appositi regolamenti, al Tesoro dello Stato ovvero gestito direttamente dalla Regione.

Art. 44.

A cura dell'Assessorato per le finanze sarà redatto apposito capitolato speciale per l'appalto del servizio di tesoreria, tra le cui condizioni sarà posto l'obbligo per l'Istituto di credito aggiudicatario di fornire garanzia per la regolare gestione del servizio medesimo e di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione presso di esso giacenti

Il detto capitolato sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipularsi con l'Istituto di cui sopra sarà firmata dal Presidente della Giunta in rapprensentanza della Regione.

Art. 45.

La Tesoreria regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione anche quando venga a cessare la relativa copertura con il fondo di cassa regionale, sino al limite di un importo che deve essere determinato nel capitolato d'appalto.

Art. 46.

La vigilanza sul servizio di tesoreria regionale spetta all'Assessore per le finanze è sarà svolta con le modalità stabilite nel regolamento per l'attuazione della presente legge.

CAPO V.

Rendiconto generale della Regione

Art. 47.

Dopo il riscontro dei pagamenti di cui al precedente articolo 42 la Ragioneria regionale provvede alla chiusura dell'esercizio finanziario e prepara il rendiconto generale sulla base delle scritture tenute per la gestione del bilancio e del patrimonio.

Art. 48.

Il rendiconto generale della Regione comprende il conto consuntivo del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 49.

Il conto consuntivo del bilancio dimostro i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.

Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce le somme riscosse e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.

Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Le entrate accertate e le spese impegnate sono poste a confronto con le somme al riguardo previste in bilancio allo scopo di determinare l'eventuale avanzo o disavanzo di amministazione.

Sarà infine determinato l'ammontare, per capitolo, degli incassi e dei pagamenti effettuati complessivamente per residui e competenza, nonchè l'ammontare dei residui attivi e passivi che si trasferiscono al nuovo esercizio finanziario.

Art. 50.

Il conto del patrimonio dimostra il valore dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno cui si riferisce:

a) le attività e passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;

c) i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività indisponibili;

d) le passività diverse.

Il conto del patrimonio deve contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Art. 51.

Il rendiconto generale, dopo essere stato deliberato dalla Giunta regionale, viene presentato al Consiglio entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Ad esso viene unita una relazione illustrativa nella quale, fra l'altro, saranno indicati, in succinto, i motivi che hanno causato l'avanzo o il disavanzo. ove questi si siano verificati.

Vengono inoltre allegati i rendiconti relativi ai bilanci di cui al primo comma dell'art. 11.

Quando verrà istituito l'organo di controllo sugli atti della Regione, il Presidente del Consiglio regionale sottoporrà al Consiglio insieme con il rendiconto generale, di cui al primo comma, la deliberazione e la relazione dell'organo suddetto concernenti il rendiconto medesimo.

La legge di approvazione del rendiconto generale approva anche i rendiconti allegati.

Art. 52.

Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 53.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà emanato il regolamento, da deliberarsi dalla Giunta medesima, per l'esecuzione della presente legge.

Apposito regolamento sarà emanato con le stesse modalità per il servizio di economato e cassa di cui all'art. 39.

Art. 54.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1951, n. 18.
Autorizzazione alla provincia di Trento ad applicare supercontribuzioni per gli anni 1950-1951.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia di Trento è autorizzata ad applicare, limitatamente all'anno 1951, una supercontribuzione del 2,50% oltre le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti sulla sovrimposta provinciale terreni e sull'addizionale provinciale redditi agrari.

Art. 2.

Sono convalidate a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le supercontribuzioni applicate dalla provincia di Trento sulla sovrimposta terreni e sull'addizionale redditi agrari nella misura del 2,50% oltre le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1951, n. 19.

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949. Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1951 e altri provvedimenti di carattere finanziario.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assistenza sociale alla quale provvede l'Assessorato regionale delle attività sociali e sanità è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1951, l'ulteriore spesa di L. 98 milioni, di cui lire 21 milioni per la concessione di contributi ad istituzioni di assistenza e beneficienza e spesa per l'acquisto di edifici destinati all'assistenza.

E' autorizzata, inoltre, nello stesso esercizio, la spesa di lire 7 milioni per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera di competenza di detto Assessorato.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte con l'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1949.

Gli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, se, eventualmente, non impegnati entro il 31 dicembre 1951, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze e previa deliberazione della Giunta medesima, sarà provveduto, al fine di stabilire i limiti di impegno per i vari oneri afferenti l'assistenza sociale, alla ripartizione in articoli del fondo inscritto al capitolo 153 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951 nell'ammontare risultante dall'aumento di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

E' autorizzato il prelievo dall'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949 della somma di lire 10 milioni quale contributo straordinario alla Università degli studi di Padova per la costruzione della sede della facoltà agraria, avente anche interesse regionale.

Il provvedimento relativo sarà adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Per la concessione di contributi nella misura massima del 50% e nell'esercizio finanziario 1951 a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 56.048.759 mediante prelievo di una pari somma dal suddetto avanzo di bilancio.

Art. 5.

E' autorizzata la partecipazione della Regione al capitale azionario della istituenda Società industriale per azioni « Avisio ».

E' autorizzata altresì, entro i limiti del conferimento di cui al successivo comma, la detta partecipazione per i successivi aumenti di capitale della Società medesima.

In complesso, per le partecipazioni azionarie di cui ai precedenti commi, viene stabilito il conferimento di lire un miliardo, al quale sarà provveduto, sino alla concorrenza di lire 500 milioni, mediante impiego di una pari somma dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949 e, per la restante parte, con il fondo di lire 100 milioni inscritto al cap. 183 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario e mediante stanziamenti da inscriversi nel bilancio regionale in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1952 al 1955.

Gli stanziamenti disposti in attuazione del presente articolo e quello di cui al detto capitolo n. 183, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La effettiva partecipazione della Regione alla istituenda Società industriale per azioni « Avisio » è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio regionale, dello statuto della Società stessa.

Art. 6.

E' approvato l'integrale impiego, secondo gli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge, dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1949 nell'ammontare di lire 671.048.759 e cioè:

1) per spese di assistenza, così ripartite:		
per assistenza sociale, compresi i contributi alle istituzioni di assistenza e beneficienza	L. 98.000.000	
per assistenza sanitaria ed ospedaliera	» 7.000.000	
		L. 105.000.000
2) per contributo straordinario all'Università degli studi di Padova		» 10.000.000
3) per contributi per opere pubbliche di interesse regionale ...		» 56.048.759
4) per partecipazioni azionarie ...		» 500.000.000
Totale ...		L. 671.048.759

Art. 7.

Nello stato di previsione dell'entrata tabella *A* per lo esercizio finanziario 1951 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1949 ...	L. 671.048.759

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B* per lo esercizio finanziario 1951 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 153 (modificata la denominazione). — Assistenza ai lavoratori, disoccupati, emigrati, immigrati, rioptanti (rimpatriati e rimpatriandi) anche a mezzo di enti, istituzioni e associazioni ...	L. 77.000.000
Cap. n. 154. — Contributi e sussidi ad istituzioni di assistenza e beneficenza e spesa per l'acquisto di edifici destinati all'assistenza	» 21.000.000
Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera a carico della Regione	» 7.000.000
Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Università degli studi di Padova per la costruzione della sede della facoltà di agraria	» 10.000.000
Cap. n. 174. — Contributi nella misura massima del 50% per costruzioni o sistemazione delle seguenti opere: ecc.	» 56.048.759
Cap. n. 183. — Conferimento della Regione al capitale della costituenda Società industriale pre azioni « Avisio » (spesa ripartita)	» 500.000.000
Totale ...	L. 671.048.759

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1951, n. 20.
Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1951, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Bleggio Superiore:

a) sovrimposta terreni: aumento del 500%;
b) imposta di consumo: aumento del 200% sulla voce « bevande ».

Cortaccia:

a) sovrimposta terreni: aumento del 300%;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 300%.

Lavis:

sovrimposta terreni: aumento del 500%.

Magrè all'Adige:

a) sovrimposta terreni: aumento del 100%;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 100%.

Mezzocorona:

sovrimposta terreni: aumento del 500%.

Strigno:

Imposta di consumo:

a) aumento di L. 1200 per hl. sul vino;
b) aumento del 100% su tutte le altre voci di tariffa ad eccezione delle seguenti: energia elettrica per illuminazione; gas per illuminazione e riscaldamento; acque gassate; acque minerali da tavola naturali od artificiali; bevande gassate non alcooliche; sciroppi; estratti; polveri per preparare bevande non alcooliche; polveri per acqua da tavola; suini per uso famigliare.

Termeno:

a) sovrimposta terreni: aumento del 300%;
b) sovrimposta fabbricati: aumento del 300%.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

(4760)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8101083) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 200